

CITTA' DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI
SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 42 DEL 15.04.1996

INDICE SOMMARIO

TITOLO I **Disposizioni generali**

- Art. 1** Disciplina
- Art. 2** Tipologia servizi pubblici non di linea
- Art. 3** Licenza e autorizzazione di esercizio
- Art. 4** Numero e tipologia dei veicoli
- Art. 5** Servizi integrativi e sussidiari di quelli di linea
- Art. 6** Requisiti soggettivi
- Art. 7** Procedura rilascio licenza, autorizzazione
- Art. 8** Esercizio dell'attività - Modalità
- Art. 9** Trasferimento licenza, autorizzazione
- Art.10** Commissione Consultiva
- Art.11** Compiti della Commissione
- Art.12** Utenza portatrice di handicap
- Art.13** Doveri dei conducenti

TITOLO II **Il Servizio Taxi**

- Art.14** Finalità del servizio taxi
- Art.15** Tariffe
- Art.16** Requisiti dei veicoli
- Art.17** Modalità svolgimento servizio taxi
- Art.18** Limiti esercizio servizio taxi

TITOLO III **Il servizio n.c.c.**

- Art.19** Finalità del servizio n.c.c.
- Art.20** Tariffe
- Art.21** Modalità di svolgimento servizio n.c.c.
- Art.22** Requisiti dei veicoli

TITOLO IV **Sanzioni**

- Art.23** Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art.24** Sanzioni amministrative accessorie

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art.25** Norma transitoria

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Disciplina)

1. L'attività di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea nel Comune di Monsummano Terme è disciplinato dalle norme del presente regolamento che, nel rispetto della L. 21/92 e dei criteri indicati in materia dalla Regione Toscana, stabilisce:

- a)** numero e tipi di veicoli da adibire a ciascuna tipologia di servizio;
- b)** modalità per lo svolgimento del servizio;
- c)** criteri per la determinazione delle tariffe;
- d)** modalità dell'informazione all'utenza;
- e)** norme comportamentali dei conducenti in servizio;
- f)** modalità di rilascio e trasferimento della licenza per l'esercizio del servizio taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- g)** sanzioni amministrative;
- h)** composizione e funzioni della commissione comunale consultiva.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla disciplina contenuta nelle norme comunitarie, leggi nazionali e della Regione Toscana, nonché agli usi e consuetudini vigenti.

Art. 2 (Tipologia servizi pubblici non di linea)

1. Costituiscono servizi pubblici non di linea:

- a)** il servizio taxi svolto con autovetture, motocarrozette e veicoli a trazione animale;
- b)** Il servizio di noleggio con conducente, parimenti denominato n.c.c., svolto con autovetture, motocarrozette e veicoli a trazione animale;
- c)** Il servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo di autobus o minibus.

2. I veicoli adibiti a servizio di trasporto di persone in servizio non di linea, prima dell'inizio dell'attività, sono sottoposti a visita di collaudo presso l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e T.C.

Art. 3 (Licenza e autorizzazione di esercizio)

1. L'esercizio del trasporto singolo o collettivo di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, svolto secondo le forme giuridiche previste dall'art.7 della L.21/92, è subordinato al rilascio di uno dei seguenti titoli da parte del Comune:

- a)** licenza per il servizio taxi;
- b)** autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

2. La licenza e l'autorizzazione debbono essere tenuti a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego rispettivamente in servizio di taxi ed in servizio n.c.c.

3. La licenza e l'autorizzazione consentono l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 4 (Numero e tipologia dei veicoli)

1. Il numero e il tipo di veicoli da adibire a servizio pubblico non di linea è così determinato:

- n. 9 veicoli per il servizio di taxi
- n. 8 veicoli per il servizio di n.c.c. svolto con autovetture, motocarrozette e veicoli a trazione animale;
- n. 6 veicoli (di cui 4 con autobus corti fino a 6.90 m. e 2 autobus lunghi fino a 12 m.) per il servizio n.c.c. svolto con autobus e minibus.

2. Il numero e la tipologia dei veicoli per il servizio taxi e di n.c.c., a seguito di mutate esigenze del servizio stesso, può essere rideterminato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della commissione di cui all'art.10 o su proposta della stessa.

Per gli autobus e minibus, si dovrà tenere conto delle determinazioni previste dal Piano di Bacino, di cui all'art.9 lettera h) della legge Regionale 28.02.1984, n.14.

Art. 5 (Servizi integrativi e sussidiari di quelli di linea)

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i veicoli in servizio di taxi e di n.c.c. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi integrativi o sussidiari di quelli di linea.

2. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole, o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale; nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, il Sindaco, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2,12 e 13 della Legge 15.01.1992, n.21, può autorizzare i veicoli immatricolati in servizi pubblici non di linea, all'espletamento dei servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.

3. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari di licenza o autorizzazione n.n.c. (o organismi associativi degli stessi) ed il concessionario dei servizi di linea secondo quanto previsto dall'art.12 comma 7 della L.R. Toscana n.14/84

4. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6

(Requisiti soggettivi)

1. L'esercizio del servizio di taxi e n.c.c. è consentito ai cittadini italiani od equiparati che abbiano conseguito il certificato di abilitazione professionale previsto dal Codice della Strada D.Lgs. 30.04.92 n.285, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** idoneità morale;
- b)** idoneità professionale;
- c)** conoscenza toponomastica relativa all'area urbana del Comune;
- d)** conoscenza del regolamento Comunale d'esercizio;
- e)** iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a)** abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b)** risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della vigente L.R. 67/93.

4. Il certificato di Iscrizione al Ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 7

(Procedura di rilascio licenza, autorizzazione)

1. Il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni comunali per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'art.2, avviene mediante bando di concorso pubblico.

2. Il bando è indetto entro novanta giorni dal momento in cui si rendono disponibili presso il Comune una o più licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul B.U.R.T.

3. Per l'ammissione al bando di concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1)** iscrizione nei ruoli di cui all'art.6 della L.21/92;
- 2)** patente di guida;
- 3)** certificato di abilitazione professionale (c.a.p.);
- 4)** godimento dei diritti civili e politici;
- 5)** cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della C.E.E;
- 6)** essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo per il quale si richiede la licenza o l'autorizzazione.

4. Costituiscono titoli preferenziali ai fini della formazione delle graduatorie comunali:

- a)** aver prestato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, anche

non continuativi;

b) essere stati collaboratore o dipendente di un'impresa di n.c.c. per lo stesso periodo.

5. Non possono ottenere la licenza coloro che:

a) abbiano riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione, in misura complessivamente superiore ai due anni, per delitti non colposi;

b) risultino sottoposti, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

6. Il possesso dei requisiti di cui sopra è riferito alla data di pubblicazione del bando.

7. Nel caso di assegnazione di licenza o di autorizzazione il servizio deve essere iniziato, improrogabilmente, entro 120 giorni dalla data di notifica della concessione o autorizzazione.

Art. 8 (Esercizio dell'attività - Modalità)

1. Le licenze e le autorizzazioni rilasciate dal comune sono personali.

2. I titolari di licenza o di autorizzazione esercitano la loro attività in forma singola od associata e possono a tal fine:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della Legge 8 agosto 1985 n.443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2, della legge 21/92.

Art. 9 (Trasferimento licenza , autorizzazione)

1. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione avviene su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché iscritta nei ruoli di cui all'art.6, della Legge 15.01.1992, n.21, alle condizioni di cui all'art.9 della stessa legge ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art.7 del presente regolamento.

2. Congiuntamente alla designazione, il titolare deve presentare, al comune, l'atto da cui risulti la cessione della licenza o della autorizzazione.

3. Il soggetto designato dal trasferente, in possesso dei requisiti richiesti, è ammesso a sostenere un esame, al fine di verificare l'idoneità all'espletamento del servizio.

Art. 10

(Commissione Consultiva)

1. Presso il Comune è costituita una commissione consultiva per i servizi di cui al presente regolamento; essa è così composta:

- Assessore alle attività produttive (presidente)
- Funzionario dell'Ufficio Attività produttive;
- un membro per ognuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in regione, designati dalle medesime;
- un membro designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in regione.

2. La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune, delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

4. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

Art. 11

(Compiti della commissione)

1. La commissione comunale di cui all'art.10 :

- a) vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;
- b) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
- c) esprime il proprio parere in materia di revisione delle tariffe;
- d) propone al sindaco il numero e il tipo di veicoli da adibire al servizio di cui al presente regolamento;
- e) segnala problemi e formula proposte inerenti la materia alla commissione regionale di cui all'art.2 della L.R.Toscana n.67/93;
- f) esprime il proprio parere in merito ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti di sospensione e decadenza della licenza od autorizzazione.

Art. 12

(Utenza portatrice di handicap)

Tutti i veicoli destinati al servizio di taxi e di n.c.c. devono essere accessibili all'utenza portatrice di handicap. Nessun supplemento tariffario può essere richiesto per il trasporto dei supporti al servizio dei portatori di handicap.

Art. 13

(Doveri dei conducenti)

I conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea, hanno l'obbligo di:

a) comportarsi in ogni circostanza con correttezza, civismo e responsabilità nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;

b) effettuare per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente e salvo casi di forza maggiore documentabili, informando il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;

d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

e) prestare servizi nei confronti dei soggetti portatori di handicap, garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dai veicoli, sia degli utenti che degli eventuali supporti necessari alla mobilità degli stessi (stampelle e simili, carrozzelle pieghevoli); tutto ciò salvo i casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un assistente sociale e/o di un accompagnatore;

f) mantenere la vettura pulita e in perfetto stato di efficienza;

g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;

h) curare la qualità del trasporto;

i) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;

l) tenere a bordo del veicolo la relativa licenza o autorizzazione;

m) esporre in modo ben visibile sul veicolo:

1) l'apposito contrassegno rilasciato dal comune;

2) il numero di licenza o autorizzazione;

3) il numero telefonico dell'ufficio comunale competente a ricevere eventuali reclami relativi al servizio;

4) copia dell'atto dal quale risulti la tariffa in vigore;

n) tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale esibendolo a richiesta dell'utenza;

o) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

p) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio.

2. Nell'esercizio della propria attività è vietato:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.

Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 5;

b) portare animali propri in vettura;

c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;

e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

TITOLO II SERVIZIO DI TAXI

Art. 14 (Finalità del servizio taxi)

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o collettivo. Esso si effettua, a richiesta dell'utenza, nei luoghi di stazionamento, su aree pubbliche, determinati dall'amministrazione comunale.

2. Il servizio può essere effettuato anche a vista su richiesta dell'utenza; a tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi "libero" od "occupato".

Art. 15 (Tariffe)

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.10, determina le tariffe per il servizio di taxi ed i relativi supplementi (servizio notturno dalle ore 22 alle ore 06 e servizio festivo) con riferimento al costo di produzione del servizio stesso, valutato in riferimento al valore medio di tutti i veicoli destinati al servizio.

2. Al fine della determinazione delle tariffe sarà tenuto conto:

- a)** del costo di manutenzione dei veicoli;
- b)** del costo del personale destinato alla guida;
- c)** della disponibilità del veicolo;

3. Per l'applicazione delle tariffe, il territorio comunale viene suddiviso in due zone:

- a)** il territorio posto a sud dell'inizio del centro abitato del capoluogo (Loc. Vergine dei Pini), comprendente anche la frazione di Cintolese e la Loc. di Pozzarello, fino al confine con i comuni limitrofi, per l'applicazione della tariffa a base multipla;
- b)** il rimanente territorio, comprendente le località di Montevettolini e Monsummano Alto, per l'applicazione della tariffa a base chilometrica.

4. I supplementi tariffari per servizio notturno e servizio festivo non sono cumulabili.

5. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.10, stabilisce le tariffe per i servizi che si svolgano al di fuori del territorio comunale con destinazione nei comuni limitrofi, in conformità di quanto previsto al punto 7.1 della Deliberazione Consiglio Regionale 01.03.1995, n.131.

Art. 16 (Requisiti dei veicoli)

I veicoli adibiti al servizio taxi sono muniti di:

- 1)** tassametro omologato, dalla sola lettura del quale sia deducibile la somma da pagare (eventuali supplementi tariffari sono portati a conoscenza dell'utenza mediante avviso chiaramente leggibile);

- 2) contrassegno luminoso posto sulla sommità del veicolo con la scritta "taxi";
- 3) apposita targa posteriore rilasciata dal comune indicante il numero d'ordine e la scritta inamovibile, "servizio pubblico".

Art.17

(Modalità svolgimento servizio taxi)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992, n.21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi, minori, del titolare di licenza per l'esercizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992, n.21 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art.10, comma 3, della Legge 15.01.1992, n.21.

4. Nei casi di cui alle lettere a) b) d) e) i titolari di licenza di taxi devono produrre idonea documentazione all'ufficio comunale competente.

5. I periodi di ferie di cui alla lettera c) dovranno essere preventivamente concordati con l'ufficio comunale competente, al fine di assicurare un livello minimo di servizio.

Art.18

(Limiti esercizio servizio taxi)

1. Il servizio deve avere inizio con partenza dal territorio del Comune di Monsummano Terme.

2. E' data facoltà al conducente di raggiungere destinazioni anche oltre il limite comunale o comprensoriale, fatte salve le norme speciali regionali di cui all'art.4, comma 5, della Legge 15.01.1992, n.21.

TITOLO III SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 19

(Finalità del servizio n.c.c. e condizioni di esercizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente (n.c.c.) di cui ai punti 2) e 3) del presente regolamento si rivolge ad una utenza specifica, che avanza la richiesta presso la sede del vettore.

2. Presupposto essenziale per lo svolgimento del servizio n.c.c. è la disponibilità, all'interno del territorio comunale, di idonei locali per il ricovero dei veicoli.

3. Per il servizio di n.c.c. non è consentito lo stazionamento sull'area pubblica. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di n.c.c. sono effettuate presso le rispettive rimesse.

4. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 20 (Tariffe)

Il corrispettivo per il servizio n.c.c. deve essere preventivamente concordato fra l'utente ed il vettore. Le relative tariffe sono determinate sulla base dei criteri emanati dal Ministero dei Trasporti.

Art. 21 (Modalità di svolgimento servizio n.c.c.)

1. I titolari di autorizzazione n.c.c. possono avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del c.c.

2. Nel caso in cui il titolare di autorizzazione per il servizio di n.c.c. si avvalga della facoltà di cui al presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio comunale competente.

3. Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali per il ricovero dei veicoli.

Art. 22 (Requisiti dei veicoli)

I veicoli adibiti al servizio di n.c.c. sono dotati di:

1) contrassegno posto all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore con la scritta "noleggio";

2) targa posteriore recante lo stemma del comune, numero di autorizzazione e la dicitura, inamovibile "n.c.c.".

TITOLO IV SANZIONI

Art. 23 **(Sanzioni amministrative pecuniarie)**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt.85 e 86 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della Strada) e dall'art.11 della L.R. n.67/93, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così sanzionate:

- * - l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art.13 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.100.000 a L.600.000;
- * - le violazioni per l'inosservanza dell'art.17 e dell'art.21, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal L. 50.000 a L.300.000;
- * - le violazioni per l'inosservanza dell'art.18 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L.300.000;
- * - le violazioni per inosservanza dell'art. 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.50.000 a L.300.000;
- * - le violazioni per inosservanza degli artt. 16 e 22 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.100.000 a L.600.000;
- * - l'impiego di tassametro non omologato, o il mancato uso dello stesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000;
- * - l'assenza dei contrassegni previsti dall'art.16 punti 2) e 3) e dall'art.22 punti 1) e 2) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.50.000 a L.300.000.

2. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o, nel caso di n.c.c., da un dipendente o collaboratore dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare della licenza od autorizzazione, quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 24 **(Sanzioni amministrative accessorie)**

1. La licenza per il servizio di taxi o l'autorizzazione per il servizio n.c.c. sono sospese per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, qualora il titolare o il conducente dei servizi pubblici non di linea, incorra nelle seguenti violazioni:

- 1)** per inosservanza dei criteri per la determinazione delle tariffe;
- 2)** per manomissione del tassametro;
- 3)** per essere incorso per tre volte, nell'arco di un anno, in violazioni alle disposizioni dell'art.23 del presente regolamento;
- 4)** per essere incorso in violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30.04.1992, n.285.

2. La licenza per il servizio di taxi o l'autorizzazione per il servizio di n.c.c. decadono nei seguenti casi:

- 1)** quando il titolare perda il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea di cui all'art.3 della L.R. 06.09.1993, n.67, nonché uno o più degli altri requisiti previsti dal presente regolamento e dalla vigente normativa, per lo svolgimento dell'attività;
- 2)** quando il titolare incorra, nell'arco di un quinquennio, in più provvedimenti di sospensione, per un periodo complessivo superiore a sei mesi;

3) quando il titolare sospenda il servizio, ingiustificatamente, per due mesi continuativi e, comunque, per tre mesi nell'arco di un anno.

3. I provvedimenti di sospensione e/o decadenza della licenza o autorizzazione sono adottati dal Sindaco, previa acquisizione del parere della Commissione Comunale di cui all'art.10 del presente regolamento.

4. Al titolare di licenza od autorizzazione che sia incorso in un provvedimento di sospensione e/o revoca è data facoltà di sospendere il procedimento, proponendo ricorso motivato al Sindaco, può altresì chiedere di essere ascoltato dallo stesso.

5. Gli atti del ricorso e dell'eventuale colloquio sono trasmessi alla Commissione di cui all'art.10 per il competente parere.

6. I provvedimenti di sospensione e/o revoca della licenza o autorizzazione non danno titolo ad alcun indennizzo.

7. I provvedimenti di decadenza sono comunicati all'Ispettorato Compartimentale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

8. L'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento si attua ai sensi delle disposizioni della Legge 24.11.1981, n.689, in quanto compatibili.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 (Norma transitoria)

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano essere titolari di licenza di autonoleggio con conducente, hanno facoltà di chiedere la conversione della licenza medesima, entro un anno da tale data, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

2. Nel caso di rilascio di licenza taxi, viene data priorità al titolare di servizio di n.c.c. effettuato con la precedente normativa. A parità di domande concorrenti e data priorità al titolare della licenza con maggiore anzianità di servizio.

